

## **DELIBERA N. 252/12/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELELOMBARDIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELELOMBARDIA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP E S.M.I**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la delibera n. 316/09/CONS recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 10 giugno 2009;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l'attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito della Regione Lombardia;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 11 giugno 2012, la violazione da parte della società Telelombardia S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Telelombardia, del disposto di cui all’articolo 36 bis, comma 1, lett. a ) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., durante la messa in onda del programma televisivo “*QSVS Sera*” trasmesso in data 18 ottobre 2011, nel corso del quale nell’intervallo orario 18.11.56-18.13.00, è stata effettuata una comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale dello spot della ditta “*Great Wall*”, che pubblicizza un fuoristrada della stessa ditta, nel cui logo, per l’occasione, viene inserito un pallone da calcio. Tutto ciò avviene senza cambio di contesto scenico da parte degli stessi conduttori del programma televisivo e inoltre non compare mai la scritta “pubblicità” o “televendita prescritta dalla normativa;

VISTO l’atto, Cont. n. 9/12 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, datato 12 giugno 2012 e notificato in data 13 giugno 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’articolo 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo 44/10 e articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., per aver l’emittente Telelombardia, nel corso del programma “*QSVS Sera*”, trasmesso, in data 18 ottobre 2011, una comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale dello spot della ditta “*Great Wall*”, che pubblicizza un fuoristrada della stessa ditta, nel cui logo, per l’occasione, viene inserito un pallone da calcio. Durante la trasmissione dei calci di rigore compare un logo della rubrica “*Great Goal*” che è fortemente simile, nella grafica e nei colori, a quello della ditta “*Great Wall*”. L’assonanza linguistica e fonetica delle due denominazioni (ditta automobilistica e rubrica calcistica), oltre alla quasi identità dei loghi, ingenera confusione e sovrapposizione tra la “rubrica” e il prodotto reclamizzato. Inoltre tra un rigore e un altro compare l’immagine del fuoristrada della ditta “*Great Wall*” e tutto ciò avviene senza che compaia mai la scritta “messaggio promozionale” o similare;

RILEVATO che la società Telelombardia s.r.l., nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 16 luglio 2012, non riconosce la violazione riscontrata in quanto dall’analisi della registrazione del programma “*QSVS Sera*”, estratta dal c.d. “garante” di Telelombardia”, che ha fatto pervenire in stralcio, nell’intervallo orario indicato nell’atto di contestazione non ha riscontrato alcun riferimento alla comunicazione commerciale di “*Great Wall*”;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, su istanza della società Telelombardia S.r.l., ha audito la stessa in data 9 agosto 2012 e la parte in questo contesto, dopo aver preso visione delle registrazioni del programma oggetto di contestazione, ha preso atto del fatto che gli intervalli effettivamente non corrispondono, ma che i fatti oggetto di contestazione sono comunque presenti nei minuti successivi; riguardo al fatto contestato, il legale della società evidenzia inoltre che dalla visione del filmato risulta evidente anche a un telespettatore “distratto” che la parte relativa a “*Great Wall*” consiste in una comunicazione commerciale, risultando in tal modo rispettata la finalità della norma che prescrive la necessità di inserire la scritta “messaggio pubblicitario” in occasione della trasmissione di spot pubblicitari in quanto è distinto e differente il contenuto commerciale della comunicazione da quello televisivo del programma. Quanto alla contestazione del nome della rubrica “*Great Gol*”, il consulente legale dell’emittente ritiene che si tratta di una denominazione generica tale da non ingenerare alcuna confusione nel telespettatore;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni dell’emittente: in particolare, per quanto riguarda la differenza tra gli orari sovrapposti sulle registrazioni, sottolinea l’affidabilità della registrazione effettuata dalla ditta incaricata per il monitoraggio; nel merito ribadisce la forte commistione tra il programma televisivo e il messaggio pubblicitario (non preceduto né accompagnato da alcun avvertimento orale o visivo), tale da rendere il suddetto messaggio non separato dal programma e quindi non riconoscibile a termini di legge e, dunque, contrario alla normativa vigente; reputando corrette le risultanze del rapporto finale del monitoraggio eseguito, ribadendo quindi la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha così proposto a questa Autorità, in data 3 agosto 2012, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria minima prevista, relativamente all’episodio riscontrato, per la presenza, nel corso del programma, di una comunicazione commerciale audiovisiva non chiaramente riconoscibile, né distinguibile dal contenuto editoriale né tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici spaziali e priva della prescritta segnaletica e degli accorgimenti tecnici richiesti;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa appare parzialmente idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto, pur escludendo la presenza di comunicazioni commerciali prontamente non riconoscibili come tali e/o occulte, con riferimento alla messa in onda dello *spot* della ditta “*Great Wall*” sussiste tuttavia la previsione che la scritta pubblicità o televendita debba essere inserita sullo schermo nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario e della televendita. Pertanto, al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, il comportamento posto in essere dall’emittente televisiva di specie, risulta comunque contravvenire all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Lombardia con riferimento al giorno di diffusione, ossia il 18 ottobre 2011;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 come modificato all'articolo 36 bis, comma 1, lett. a) prevede che *<Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telelombardia riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 18 ottobre 2011, integra la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., per non aver inserito sullo schermo la scritta pubblicità o televendita nel corso delle trasmissioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 come modificato;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale per la singola violazione rilevata pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in assenza di comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili, né distinguibili dal contenuto editoriale, né tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici spaziali e prive della prescritta segnaletica e degli accorgimenti tecnici richiesti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTO l'articolo 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società Telelombardia S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telelombardia, con sede legale in Milano, alla via Colico 21, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i..

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 252/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento,

sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 252/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria